

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
27 dicembre 2004, n. 544.

Sostituzione componente del Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili) Pag. 31

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2004, n. 1080.

Modifica del «Programma regionale dei nodi di scambio e di miglioramento dell'accessibilità al trasporto ferroviario» (D.G.R. n. 3838/97 e s.m.i.) con aumento del contributo per gli interventi di potenziamento del nodo di scambio di Bracciano (cod.int. 22130021) e di Velletri (cod.int. 22130009) già inseriti, con la D.G.R. n. 1123/2002, nel parco progetti della Sottomisura I.L.1.3 «Completamento e realizzazione della rete programmata di attrezzature intermodali e degli interventi di miglioramento dello scambio gomma-ferro», Punto B «Nodi di scambio», prevista nel DOCUP Obiettivo 2 - 2000/2006 e nel relativo Complemento di Programmazione Pag. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 1171.

Modifica del «Programma regionale dei nodi di scambio e di miglioramento dell'accessibilità al trasporto ferroviario» (D.G.R. n. 3838/97 e s.m.i.) con aumento del contributo per la concessione dell'intervento di potenziamento del nodo di scambio presso la stazione ferroviaria di Anagni-Fregene sito nel Comune di Anagni (FR) Pag. 39

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1207.

Comune di Latina. Variante al P.R.G. per la tutela degli edifici ed ambienti storici di fondazione della città di Latina adottata con D.C.C. n. 186 del 6 ottobre 1997. Approvazione. Pag. 42

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1208.

I.R. n. 28/80: Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edili sorti spontaneamente Pag. 50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1209.

I.R. n. 55/76: Disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali Pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1215.

Aree in località Fiumicino-Isola Sacra (RM) di pertinenza della Regione. Individuazione, di intesa con il Comune di Fiumicino, di terreni liberi da vincoli ove trasferire attività commerciali imprenditoriali ed insediamenti abitativi sia in aree vincolate alla realizzazione di un «Progetto di musealizzazione dei complessi archeologici ivi ubicati, elaborato dalla Soprintendenza» Pag. 56

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1200.

Approvazione del «Programma operativo di cui alla DGR n. 1048 del 24 settembre 2003» (Obiettivo 2 - 2000/2006 - Azione 3 - sottomisura 3.1. Consolidamento e potenziamento della rete di Contact-Point. Sostituzione Paesi Terzi) Pag. 59

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1221.

Indicazioni per la presentazione alla Regione dei progetti per l'acquisizione del parere di cui all'art. 46 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, concernente disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale, nonché del parere di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni. Pag. 61

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1222.

Approvazione del disciplinare d'uso del marchio collettivo «Natura in Campo - i prodotti dei parchi del Lazio». Pag. 79

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 1234.

Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni ove le esigenze militari incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale (Art. 4 della L. n. 104/90) Pag. 97

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 1258.

Comune di Bolsena (VT). Variante di settore per attrezzature turistico-ricettive (Variante art. 15 N.T.A. - Zona II «Zona per il turismo»). Delibera di C.C. n. 79 del 17 ottobre 1999. Approvazione Pag. 107

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 1263.

L.R. n. 32 del 20 ottobre 1997 «Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza taxi e di noleggio con conducente». Determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, Esercizio finanziario 2004. Capitolo B24503. Disponibilità Euro 1.269.948,24 Pag. 116

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 1272.

Progetto «Prevenzione Attiva». Tirocini di formazione ed orientamento. Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con l'Università «La Sapienza» di Roma, Facoltà di Scienze della Comunicazione Pag. 119

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1303.

Modifica e integrazione all'allegato «A» della D.G.R.L. 30 gennaio 2001, n. 133 recante «Directive ed indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla legge n. 179/92, art. 4 programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie sociali, legge da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi» Pag. 123

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooo

23 DIC. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

23 DIC. 2004

ADDI NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO - VERZASCHI -


DELIBERAZIONE N. - 1303 -

OGGETTO:

modifica e integrazione all'allegato "A" della D.G.R.L. 30 gennaio 2001, n. 133 recante "Direttive ed indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla legge 179/92, art.4 programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie sociali, legge da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi"





1303 25 DIC. 2004 

Oggetto: Modifica e integrazione all'allegato "A" della D.G.R.L. 30 gennaio 2001, n.133 recante "Direttive ed indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla legge 179/92, art.4, programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie sociali, legge da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n.179 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3;



PREMESSO che la legge 17 febbraio 1992, n.179 all'art. 4 prevede che le Regioni nell'ambito delle disponibilità loro attribuite possono riservare una quota non superiore 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali, stabilendo requisiti soggettivi ed oggettivi anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni.

VISTA la D.G.R. 30 gennaio 2001 n. 133 e successive modifiche e integrazioni di cui alla deliberazione di G. R. n. 1188 del 3 agosto 2001 recante "Direttive ed indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla legge 493/93, art.9 e dei programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie sociali, legge 179/92, art.4 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi" come da allegato "A" approvato con la stessa deliberazione quale parte integrante;

CONSIDERATO che detto allegato "A" stabilisce, tra l'altro, le date di riferimento per il possesso dei requisiti soggettivi e limiti di reddito per l'ammissibilità all'assegnazione degli alloggi in locazione;

RILEVATO che il possesso dei requisiti predetti è previsto nell'allegato "A" in questione alla data del contratto di locazione debitamente registrato e quindi, alla data dell'atto conclusivo del procedimento di assegnazione degli alloggi (cfr. paragrafo 9 - lettere B) sub B. 2);

CONSIDERATO che per un corretto svolgimento del procedimento di assegnazione è necessario che l'accertamento degli stessi requisiti avvenga prima della sua conclusione per cui è da ritenere che il loro possesso debba essere comprovato nei modi di legge, con riferimento alla data degli atti preliminari di assegnazione;

RITENUTO, pertanto, di dover introdurre nel testo delle citate disposizioni di cui all'allegato "A" modifiche nel senso sopra descritto;

RITENUTO, inoltre, di stabilire, ad integrazione della richiamata D.G.R.L. n.133/2001, prescrizioni riguardo all'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare in locazione a particolari categorie sociali, nonché l'ammontare massimo dei relativi canoni o rette;



1303 23 DIC. 2004

9

RITENUTO, altresì, di accantonare un adeguato stanziamento per l'attuazione di programmi da ammettere al finanziamento a norma dell'art. 4 della legge 179/92;

RITENUTO, infine, opportuno, predisporre uno schema di atto d'obbligo concernente la locazione ovvero l'assegnazione in uso o godimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica allo scopo di consentire un'uniformità di procedure per tutti i beneficiari di contributi previsti dalla normativa in vigore;

PRESO ATTO che i portatori di handicap ed alcuni anziani, per la loro particolare condizione non sono abilitati a sottoscrivere atti giuridici;

VISTO lo schema d'atto d'obbligo predisposto per la locazione, ovvero per l'assegnazione in uso o in godimento di alloggi di edilizia agevolata, che si ritiene di condividere e fare proprio, allegandolo sotto la lettera "A" quale parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali



DELIBERA

1. Di modificare ed integrare come segue, l'allegato "A" alla D.G.R. 30 gennaio 2001, n.133:

Paragrafo 9 PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

Punto B) Procedure di finanziamento per interventi finanziati ai sensi dell'art.4 della legge 179/92 (locazione permanente per particolari categorie sociali – contributi in conto capitale)

Sub B.2) Requisiti soggettivi dei destinatari e limiti di reddito

I seguenti periodi:

- *"con reddito annuo convenzionale del nucleo familiare non superiore a £. 33.000.000=";*
- *"Per la determinazione del reddito e l'accertamento dei requisiti soggettivi - da riferirsi alla data del contratto di locazione debitamente registrato";*
- *"Per la determinazione del reddito e l'accertamento dei requisiti soggettivi - da riferirsi alla data del contratto di locazione debitamente registrato - si applicano, ove ne ricorrano i motivi, le disposizioni di cui alla deliberazione Giunta Regionale del 06 luglio 1999 n.3747";*

sono soppressi e sostituiti dal seguente:

"l'accertamento dei requisiti soggettivi avverrà nel rispetto dell'obbligo di consegnare alla Regione il certificato di nascita degli assegnatari in locazione e/o godimento per i programmi destinati agli anziani, e, il certificato rilasciato dalla competente A.S.L., per ciascun assistito, dal quale risulti invalidità almeno superiore a 2/3" per i programmi destinati all'assistenza dei portatori di handicap";

2. di stabilire:

che gli alloggi realizzati in applicazione dell'art. 4 della legge 179/92 facenti parte del complesso immobiliare destinato ai disabili o handicappati non possono essere destinati alla locazione di persone diverse dai disabili o portatori di handicap ancorché familiari, tutori o amministratori di sostegno ma devono intendersi unicamente destinati a coloro che necessitano di assistenza e trattamenti riabilitativi tramite le strutture e le attrezzature



1303 23 DIC. 2004

facenti parte del complesso edilizio ricomprese nel progetto ammesso a finanziamento, fatta eccezione per eventuali alloggi destinati a custodi, portieri o guardiani, eccezione valida anche per i programmi destinati agli anziani;

3. di confermare:
che i canoni di locazione, di uso o di godimento o rette per le unità residenziali facenti parte del complesso destinato all'assistenza dei disabili non possono essere superiori al 4,50% del prezzo convenzionale certificato dal Comune in applicazione della Convenzione ex art. 35 legge 865/71 stipulata per la concessione dell'area. In mancanza di tale certificazione il prezzo convenzionale sarà quello a metro quadrato con il quale il programma è stato ammesso a finanziamento applicato alla superficie complessiva risultante dal Q.T.E. alla colonna Sc. approvato dagli Uffici regionali per i programmi di cui trattasi;
4. stanziamento di fondi per i programmi destinati agli handicappati:
preso atto come da previsione di cui alla delibera di G. R. 133/2001 che i programmi ammessi al finanziamento a norma dell'art. 4 della legge 179/92 sono considerati come programmi pilota e/o sperimentali, al fine di favorire, quanto più possibile la loro rispondenza alle necessità degli stessi è approvato l'accantonamento sul capitolo E62105 della somma di € 600.000,00 - destinata al completamento e alla dotazione degli interventi relativi agli handicappati per la sistemazione delle aree esterne ai complessi edilizi realizzati per attività botaniche, florovivaistiche e ludiche e percorsi protetti; essi saranno concessi su presentazione di apposita domanda per un importo non superiore a € 300.000,00 - per ciascuna domanda, ad essa l'operatore dovrà allegare apposito fascicolo in formato A4 descrivendo analiticamente tutte le caratteristiche dell'intervento con piante, sezioni, prospetti e quanto altro utile e le soluzioni/specifiche relative alle qualità aggiuntive. Dovrà inoltre essere certificato sia dal committente sia dal progettista il riconoscimento dell'utilizzo da parte della Regione Lazio dei risultati o dei contenuti sperimentali o tecnici di cui al programma ammesso a finanziamento ai fini di un loro utilizzo per una futura normativa Regionale concernenti programmi destinati a particolari categorie sociali;
5. Di approvare lo schema di Atto d'obbligo unilaterale ALLEGATO "1", per la locazione, ovvero per l'assegnazione in uso o godimento di alloggi per particolari categorie sociali, ex art. 4 della legge 179/92, così come previsto dal quinto comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 136 che prevede la competenza regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet <http://www.regione.lazio.it/>

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

27 DIC. 2004



ALLEGATO "1"

REG. alla DELIB. N. 1303
DEL 01/01/2004



Repertorio n. _____

Raccolta n. _____

ATTO D'OBBLIGO
PER LA LOCAZIONE, OVVERO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO O GODIMENTO DI
ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA - SOVVENZIONATA
(art. 4 legge 179 "particolari categorie sociali")

- da parte della Società " _____ "
per beni in _____
località _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____ in _____ nel mio studio.
Innanzi a me _____ Notaio in _____
con studio in Via _____ iscritto nel Collegio Notarile
di _____, senza l'assistenza dei testimoni alla quale con il mio consenso dichiara
di rinunciare l'infrascritto componente della cui identità personale io Notaio sono
certo, interviene al presente atto a mezzo di rappresentante
infraindicato, _____", con sede legale in _____
Via _____ n. _____, con iscrizione nel Registro
delle Imprese di _____ e codice fiscale
numero _____, capitale sociale
€ _____ interamente versato (che in appresso
potrà essere indicata anche brevemente "Società", in persona
di _____ domiciliato per la carica
presso la sede sociale ove sopra, il quale dichiara di intervenire al
presente atto nella sua qualità di _____
e come tale legale rappresentante della Società, abilitato in forza dei poteri che gli
derivano dalla legge e dallo Statuto sociale.
Il componente che interviene in rappresentanza come sopra specificato mi richiede
di far constare con il presente atto quanto segue.

PREMESSO CHE:

la " _____ " è assegnataria di contributi
pubblici di cui alla legge 179/1992 art.4 (particolari categorie sociali) come risulta
dalla deliberazione della Giunta Regionale del _____ n. _____ per la realizzazione
di un intervento residenziale composto da numero _____ alloggi e numero
_____ posti auto (in autorimessa comune - posti auto scoperti - box per
auto) nel Comune di _____ località _____ o nel Piano di Zona "
_____ della legge 167/62, comparto _____ ;
- il giorno _____ con atto a rogito del Notaio _____ di
_____ rep. _____ n. _____ registrato il _____ e trascritto
il _____ al n. _____ di formalità, è stata stipulata tra
il Comune di _____ e la Società _____

apposita Convenzione ex art. 35 della legge 865/71 per la concessione in diritto
di superficie per novantanove anni (rinnovabile) delle relative cubature
assegnate dal Comune, sull'area del piano di zona "
_____ " estesa circa mq. _____ costituente il
comparto _____, confinante con _____


salvo altri, distinta in Catasto Terreni al foglio _____, particelle _____
- in forza di tale Convenzione o atto d'obbligo la " _____ " ha (realizzato -
in corso di realizzazione) il relativo programma edilizio, formato da un fabbricato
composto dalle indicate porzioni immobiliari, meglio rappresentate nelle planimetrie
catastali depositate al Catasto Fabbricati a corredo delle singole denunce di
accatastamento e individuate attualmente in Catasto Fabbricati del competente
Ufficio del Territorio al foglio _____ particella _____ subalterni _____ e
intestati alla Società " _____ " - proprietaria del fabbricato e al Comune
di _____ concedente l'area;
- la fruizione dei benefici contributivi di cui alla legge 17 febbraio 1992 n.179 art. 4
da parte della Regione Lazio, comporta che gli alloggi ricompresi in detto intervento
devono essere concessi in locazione permanente ovvero assegnati in uso o
godimento secondo le disposizioni delle direttive emanate dalla Regione Lazio, e
che inoltre la destinazione degli alloggi finanziati da detta legge 179/1992 art. 4
(particolari categorie sociali) non potrà essere variata;
- la Regione Lazio al fine di cui sopra ha subordinato la formale erogazione di detto
contributo regionale portato dalla legge 179/1992 art.4 alla presentazione da parte
della " _____ " usufruente del contributo stesso e proprietaria superficaria
dell'area su cui insistono le descritte porzioni immobiliari, di un atto d'obbligo
unilaterale ad integrazione della convenzione o altro atto intercorsa tra il Comune e
gli operatori fruitori dei benefici contributivi art. 4 legge 179/92, mediante il quale
essa a mezzo del proprio rappresentante sopraindicato si obblighi irrevocabilmente
nei confronti della Regione Lazio al pieno rispetto delle disposizioni emanate
dalla Regione stessa con la D.G.R. n. 133 del 30 gennaio 2001 come
modificata dalla D.G.R. n. 1188 del 3 agosto 2001 e successive modifiche ed
integrazioni comprese quelle apportate con delibera _____ del _____, per i
programmi assistiti dai contributi di cui dall'art 4 della legge 179/92.

CIÒ PREMESSO

desiderando la " _____ " con sede in _____ uniformarsi a quanto
è richiesto dalla Regione Lazio essendo a conoscenza della normativa in vigore,
con il presente atto per sé, successori ed aventi causa, a mezzo del proprio
rappresentante sopraindicato si obbliga irrevocabilmente e definitivamente a
sottoporre le porzioni immobiliari, alloggi ed accessori facenti parte dell'intervento
edilizio citato in premessa, alle disposizioni della Regione Lazio come segue.

- ARTICOLO 1 -

1. Gli alloggi realizzati non potranno mai essere assegnati in proprietà;
2. Gli alloggi, loro pertinenze e accessori, ammessi a finanziamento sono esclusivamente destinati alla locazione permanente, ovvero assegnati esclusivamente in uso o godimento;
3. Gli alloggi sono concessi in locazione ovvero assegnati in uso o godimento, esclusivamente a soggetti che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme attualmente in vigore e successive modifiche e integrazioni, meglio descritti nella D.G.R. n. 133 del 30 gennaio 2001, modificata dalla D.G.R. n. 1188 del 3 agosto 2001 successive modifiche ed integrazioni comprese quelle apportate dalla D.G.R. n. _____ del _____;
4. Nel caso di locazione il contratto di locazione da stipulare fra Operatore e

 Conduttore deve avere durata non inferiore a quanto stabilito dall'art. 8 comma 1 Legge 179/92 e può essere rinnovabile;

5. Qualora il contratto sia legittimamente risolto prima della sua naturale scadenza l'Operatore è tenuto a stipulare un nuovo contratto, con un nuovo soggetto che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

6. Ogni contratto dovrà essere soggetto a registrazione;

7. Il conduttore non può neppure parzialmente sublocare o concedere in uso e/o godimento l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto;

8. Il canone di locazione o rette annue di uso o godimento, è determinato nella misura percentuale non superiore al 4,5% del prezzo convenzionale stabilito in applicazione delle norme contenute nella convenzione ex art. 35 legge 865/71 intercorsa con il Comune concedente l'area edificabile. In mancanza di tale prezzo il prezzo convenzionale sarà quello a metro quadrato con il quale il programma è stato ammesso a finanziamento applicato alla superficie complessiva risultante dal Q.T.E. alla colonna Sc. approvato dagli uffici regionali per i programmi di cui trattasi;

Il canone di locazione o rette annue di uso o godimento possono essere aggiornati ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall' ISTAT dall'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell' anno precedente;

9. In aggiunta al canone di locazione o rette annue di uso o godimento, sono a carico del conduttore o usurario o assistito, le spese di amministrazione, quelle relative ai servizi condominiali ed alla manutenzione ordinaria, nonché il deposito cauzionale;

10. Il recesso e l'inadempimento del locatario, nonché la successione nel contratto di locazione, sono disciplinati dagli artt. 4-5-6 della legge 392/78 nonché, ove applicabile dall'art. 17 della legge 179/92, ai quali si rinvia;

11. Ogni vendita in blocco deve prevedere l'applicazione delle obbligazioni previste nella Convenzione o atto d'obbligo sottoscritte dall'operatore ammesso a finanziamento.

- ARTICOLO 2 -

Le obbligazioni anzidette, da trascriversi agli Uffici del Territorio di _____ a carico della " _____ " sopradetta, con ampio esonero da responsabilità per il Conservatore, non potranno essere cancellate o modificate senza il benestare della Regione Lazio. Le spese di questo atto ed ogni altra inerente e conseguente, anche per la sua registrazione e trascrizione, sono a carico della Società cooperativa comparente che chiede l'applicazione delle norme di favore previste per gli atti delle società cooperative in particolare quelle portate dal D.L. n. 331/1993 convertito nella legge 29 ottobre 1993 n. 427, ivi compresa l'esenzione del bollo, ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto. Il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici a sensi di legge sotto la mia direzione ed in parte a mano da me Notaio, è da me letto al comparente che da me interpellato lo conferma ed approva.

